



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1051 del 17/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA ANNI 2020-2027.CUP G92J20001100003 CIG 83101443C5. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI MIGLIORAMENTO RESISTENZA AL FUOCO DELLE COPERTURE PRESSO ISTITUTO MEUCCI DI CARPI. CAT. OS30IMPRESA ELEKTROPOWER SRL.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08/05/2020 si approvava il progetto relativo al servizio in oggetto per l'importo a base d'appalto di 20.441.418,38 che veniva affidato, in esito a procedura aperta con Determinazioni Dirigenziali n. 1402 del 21/10/2020 e n.1588 del 19/11/2020, al RTI **COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in Reggio Emilia via Rochdale n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323) - TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i. 03333440406) - RTP STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i. 03910211006) – STUDIO NEOS SRL (c.f. e p.i. 02013840448) (mandanti)**, per un importo contrattuale netto di € 18.100.921,38, di cui € 18.062.846,56 per il servizio ed € 38.074,82 per oneri della sicurezza .

Con verbale sottoscritto in data 12/11/2020, si stabiliva l'avvio dell'esecuzione parziale del servizio e in particolare si dava avvio alle attività considerate essenziali con decorrenza il giorno 16/11/2020.

Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato avviato definitivamente in data 29/01/2021 sotto le riserve di legge. Il verbale di avvio definitivo è stato protocollato in data 10/03/2021 con n. 7691. Con Determinazione Dirigenziale n. 993 del 05/07/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi a vari interventi obbligatori di manutenzione e ad ulteriori interventi facoltativi rivolti al risparmio energetico offerti dalla ditta appaltatrice in sede di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 1083 del 21/07/2021 si prendeva atto della costituzione da parte del RTI aggiudicatario della società consortile La Ghirlandina scarl per la gestione del contratto di appalto in oggetto e della delegazione di pagamento nei confronti della Provincia di Modena a favore della succitata società consortile e della nuova denominazione sociale della mandante Neos in STUDIO NEOS SRL

Il contratto è stato stipulato in data 01/10/2021 con repertorio n. 28998 di pari data.

Il Capitolato speciale d'appalto prevedeva, tra le altre prestazioni comprese nell'affidamento, la progettazione e la consegna alla Provincia del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di riscaldamento ad idrogeno da realizzarsi presso l'I.T.C. Meucci di Carpi. Il progetto, assunto agli atti con prot. 12560 del 22/04/2022, come rettificato successivamente dal prot. 15952 del 17/05/2022 è stato parzialmente approvato con determinazione n. 1005 del 10/06/2022, limitatamente alle lavorazioni relative al rifacimento della copertura dell'immobile e alla

realizzazione del manufatto destinato all'installazione degli impianti della centrale ad idrogeno (solo opere edili), in quanto le ulteriori lavorazioni previste in progetto sono attualmente in fase di esame da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio del relativo parere e saranno oggetto di successiva approvazione in conformità dello stesso.

In data 13/06/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 19653 di pari data, a termini della quale l'impresa **COOPSERVICE S. COOP. P.A.**, quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha chiesto l'autorizzazione al subappalto all'impresa ELEKTROPOWER SRL con sede in Boretto (RE) via D. Marchesi 1 Cod. Fisc. e P.IVA 02459140352 per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico ad idrogeno comprensiva delle opere di miglioramento resistenza al fuoco delle coperture dell'istituto Meucci di Carpi finalizzate alla realizzazione della nuova centrale tecnologica ad idrogeno, rientranti nella categoria OS30 per un importo di € 125.972,15 di cui € 3.149,30 per oneri di sicurezza.

A tale istanza lo scrivente ente ha opposto diniego con lettera prot. 19947 del 14/06/2022, in quanto condizione necessaria e imprescindibile per l'accoglimento della richiesta era l'avvenuta approvazione del relativo progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, attualmente non compreso nelle opere autorizzate con la suddetta determinazione n. 1005 del 10/06/2022,

Con prot.20398 del 16/06/2022 **COOPSERVICE S. COOP. P.A.**, ha parzialmente rettificato la precedente istanza, specificando che la richiesta doveva intendersi relativa alle sole opere di miglioramento resistenza al fuoco delle coperture dell'istituto e non alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per un importo di € 61.711,25 di cui € 1.542,78 per oneri, come da allegato 3 del contratto di subappalto.

Sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, si ritiene di accogliere l'istanza così come modificata, in quanto tali interventi rientrano fra quelli approvati con determinazione n. 1005 del 10/06/2022.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione nei limiti ed alle condizioni sopra descritte ;

Precisato che:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penali pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dal disciplinare di gara, il subappalto non può superare il 40 % dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Si da atto che l'affidatario del subappalto è qualificato in quanto in possesso dei requisiti speciali previsti dal D.P.R. 207/10 per avere svolto lavori analoghi ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla CC.I.AA competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta ed è in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 37/2008 lett. A), che i controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sono attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio, e che la stessa non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **COOPSERVICE Soc. Coop. p. A.**, con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, Cod.Fiscale – Partita IVA 00310180351 quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario a subappaltare all'impresa **ELEKTROPOWER SRL con sede in Boretto (RE) via D. Marchesi 1 Cod. Fisc. e P.IVA 02459140352** i lavori c.d. facoltativi di realizzazione **opere di miglioramento resistenza al fuoco delle coperture** presso l'istituto superiore Meucci di Carpi (MO) rientranti nella categoria OS30 per un importo di 61.711,25 di cui € 1.542,78 per oneri relativi alla sicurezza;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_ 32172275 del 22/03/2022 valido fino al 20/07/2022;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto in possesso dei requisiti speciali previsti dalla normativa in vigore e che non ha partecipato alla procedura di affidamento, come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;

4) di dare atto i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sull'impresa ELEKTROPOWER sono attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti, come previsto dal vigente Disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese approvato con determinazione n. 12 del 25/01/2019;

5) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00 ;

6) di dare atto che il codice CIG è 83101443C5 e il codice C.U.P. è G92J20001100003;

7) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COOPSERVICE Soc. Coop. p. A., alla Ditta subappaltatrice ELEKTROPOWER, al D.L. e all'Ufficio contabilità ordinaria per quanto di rispettiva competenza;

8) di dare atto che il presente subappalto rientra nella percentuale subappaltabile di contratto (40%);

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia;

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)